



Milano, 14 settembre 2011

La Lega Nazionale Professionisti Serie A (“Lega”), in relazione alle osservazioni formulate da un Operatore della Comunicazione in data 9 settembre 2011,

**precisa, preliminarmente, che**

- l’Invito a Presentare Offerte pubblicato in data 6.09.2011 (di seguito “Invito”) è stato redatto in conformità al disposto delle Linee Guida approvate dall’AGCom in data 22.07.2011 e dall’AGCM in data 4.08.2011 che, per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso positivo giudizio sul loro contenuto;
- la Lega ha previsto nell’Invito apposita disciplina volta a consentire agli operatori di ottenere chiarimenti sulle procedure di assegnazione così da garantire loro di acquisire piena conoscenza delle condizioni essenziali di partecipazione; al riguardo, la premessa dell’Invito testualmente specifica che *“Chiarimenti su requisiti e modalità per partecipare alle procedure di assegnazione in corso possono essere chiesti via fax o e-mail entro e non oltre le ore 18.00 del 10 settembre 2011...”*;
- senonché, le osservazioni formulate dall’Operatore della Comunicazione non attengono alla richiesta di chiarimenti su requisiti e modalità per partecipare alle procedure di assegnazione, ma vertono su valutazioni di merito dei contenuti dell’Invito e contengono richieste di introduzione di modifiche;
- non solo, alcune richieste riguardano previsioni identiche a quelle contenute nell’invito a presentare offerte per il Campionato di calcio di Serie A per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 che non sono state in passato oggetto di alcuna richiesta di chiarimento; altri quesiti sono stati invece già oggetto di replica nel corso della procedura di assegnazione disciplinata dal suddetto invito ad offrire per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012;-

Nondimeno, al fine esclusivo di dirimere sul nascere ogni fraintendimento e agevolare lo svolgimento delle procedure di assegnazione, la Lega fornisce tempestivamente e nel consueto spirito collaborativo che sempre contraddistingue il proprio operato, i seguenti chiarimenti.

Per chiarezza espositiva ed esaustività delle risposte, la Lega ritiene utile riportare testualmente ogni richiesta di chiarimento effettuata dall’Operatore della Comunicazione alla quale segue la propria replica. I termini con le iniziali scritte in maiuscolo hanno il significato attribuito loro nell’Invito.

\* \* \*

## **PRODUZIONE E ACCESSO AL SEGNALE**

*“Si prega di chiarire e motivare la ragione della scelta della data ultima del 15 luglio di ciascuna stagione sportiva, entro la quale la LNP Serie A possa comunicare ai Licenziatari chi produrrà il segnale degli Eventi, risultando una tale data troppo a ridosso dell'inizio del campionato, soprattutto con particolare riferimento all'art. 3.1, ultimo paragrafo, dell' Invito per il caso in cui la LNP Serie A eventualmente decidesse di delegare le attività di produzione audiovisiva al Licenziatario.*

*Con riferimento a tale ultima ipotesi, si prega inoltre di meglio chiarire i termini e le condizioni dell'eventuale appalto e, comunque, di individuare un congruo termine temporale, di almeno 3 mesi prima dell'inizio della relativa stagione sportiva, entro il quale conferire il relativo incarico per la produzione del Segnale. Si prega inoltre di chiarire se i Licenziatari debbano pagare l'accesso al Segnale direttamente alla LNP Serie A, la quale poi rimborserebbe l'operatore della comunicazione incaricato della produzione oppure il rapporto si instaurerebbe direttamente tra i singoli Licenziatari e il Produttore incaricato. Parimenti, si chiede di chiarire se nel caso di Produzione del Segnale effettuato direttamente dalle Società Sportive come verrebbe regolato il rapporto tra Licenziatari e le Singole Società sportive produttrici.”*

A tal proposito la Lega ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono.

L'art. 3.1 specifica che il Segnale viene prodotto dalla Lega o dalle Società Sportive.

L'ipotesi che la produzione venga affidata al Licenziatario è da intendersi come meramente residuale e il richiamo dell'ultimo comma serve solo per ribadire che, chiunque sia il soggetto che produce, il Segnale va messo gratuitamente a disposizione della Lega ed a questa va corrisposto il relativo prezzo di accesso.

Sia le Linee Guida sia l'Invito precisano chiaramente che ogni Licenziatario, indipendentemente da chi produce tra Lega e la Società Sportiva, riceve il Segnale dalla Lega e a questa deve pagare il prezzo di accesso.

Il termine del 15 luglio è imposto dai tempi del Consiglio Federale per la certificazione dell'organico della Serie A, previsti dai regolamenti sportivi. Prima di allora non esiste alcuna certezza sul novero delle Società Sportive che partecipano al Campionato e non è possibile, pertanto, la determinazione di quali Società Sportive, in luogo della Lega, producano eventualmente i singoli Eventi ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, del D. Lgs. 9/2008.

\* \* \*

*“Con riferimento all'art. 3.3.,ultimo paragrafo dell'Invito si chiede poi di chiarire e precisare che il 75% del prezzo del segnale, da corrispondersi anche in caso di Evento rinviato/interrotto, sia circoscritto alle sole ipotesi di rinvio/interruzione riconducibili a cause di forza maggiore e, comunque, non dipendenti dalla mera volontà della LNP Serie A o per altre questioni meramente organizzative.*

*Si richiede inoltre di chiarire il motivo per il quale il Licenziatario sarebbe tenuto al pagamento del 75% del prezzo del Segnale anche qualora l'eventuale rinvio della partita venisse dichiarato almeno 48 ore prima dell'orario originariamente previsto (ad esempio, si veda il recente sciopero per la prima giornata di Serie A della corrente stagione sportiva 2011-12), dal momento che in una tale ipotesi non verrebbero nemmeno movimentati i mezzi produttivi e tanto meno il relativo personale; si reputa pertanto opportuno individuare un congruo termine entro il quale l'eventuale rinvio non comporterebbe alcun pagamento a carico dei Licenziatari."*

A tal proposito la Lega ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono.

Preliminarmente, occorre osservare che la Lega non può, a sua mera discrezione, decidere di rinviare o interrompere Eventi in quanto le ipotesi di rinvio/interruzione sono regolate e disciplinate a livello regolamentare.

Quanto precede permette di considerare in modo adeguato la disciplina applicabile al prezzo di accesso al Segnale *"in caso di evento rinviato e successivamente recuperato o interrotto e successivamente completato in altra data"*.

Il § 3.3 (ultimo cpv) dell'Invito prevede che *"Nel caso di Evento rinviato e successivamente recuperato o interrotto e successivamente completato in altra data od orario, sono dovuti il 75% del prezzo di accesso al Segnale dell'Evento rinviato o interrotto e l'integrale prezzo di accesso al Segnale dell'Evento successivamente recuperato o completato."*

Tale previsione ha ad oggetto le sole ipotesi di rinvio o interruzione riconducibili a cause di forza maggiore non potendo la Lega, come sopra esposto, rinviare o interrompere gli Eventi in modo arbitrario sulla base di altri presupposti.

La natura del rimborso del 75% del prezzo del segnale è determinato nel presupposto che, al momento del rinvio, si sia determinata la movimentazione dei mezzi produttivi. Ne consegue che il rimborso non deve essere corrisposto nel solo caso in cui il rinvio dell'Evento sia dichiarato con anticipo tale da consentire il mancato avvio delle suddette attività preliminari (movimentazione dei mezzi produttivi) per la produzione del Segnale.

\* \* \*

*"Non essendo disponibili né le Linee Editoriali né il Regolamento Produzioni Audiovisive e posto che dal combinato disposto dell'art.3.4 e delle pagine 50-51 dell'Invito sembra evincersi che il Licenziatario debba ottenere autorizzazione espressa dalla LNP Serie A per poter integrare il segnale con propri mezzi, permangono i seguenti dubbi, in relazione a quali si chiede di fornire i relativi chiarimenti:*

*- nell'elenco della "Rate Card Servizi Produttivi" sono presenti varie apparecchiature (come telecamere, ecc.), ma non un mezzo di trasmissione o un mezzo di regia; ciò significa che LNP Serie A o il Produttore dell'Evento debbano fornire solo le telecamere per l'integrazione, mentre i Licenziatari debbano procurarsi aliunde e a proprie cura e spese il proprio mezzo regia - trasmissione integrazione?"*

In proposito, si precisa che, conformemente alla corrente prassi, la Lega non impone, in tema di integrazione, il mezzo di regia e i mezzi di trasmissione. In caso di richiesta del Licenziatario, la Lega è comunque in

grado di fornire entrambi i mezzi di regia e trasmissione per l'integrazione, a fronte del pagamento, da parte del Licenziatario medesimo, di un corrispettivo calcolato in base ai parametri di mercato.

*- la Postazione Commento, la Postazione Bordocampista e la Postazione Interviste possono continuare ad essere allestite direttamente con mezzi e telecamere dei Licenziatari oppure debbono essere richieste e pagate al Produttore dell'Evento? Si ritiene che, non trattandosi tecnicamente di integrazioni, si debba mantenere la corrente prassi; in caso difforme si richiede di fornire adeguata e giustificata motivazione;*

in proposito la Lega precisa che verrà mantenuta la prassi corrente;

*- indicare il motivo per cui nel Pacchetto 6 viene riconosciuta in maniera esplicita la facoltà per il Licenziatario di prodursi il Segnale dell'integrazione;*

in proposito la Lega precisa che si tratta di una *facility* concessa per agevolare lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi relativi al Pacchetto in questione, peraltro già pacificamente accettata in passato da tutti i Licenziatari;

*-in assenza del citato Regolamento, specificare la forma mediante la quale il Licenziatario riceverà Segnale;*

in proposito la Lega richiama le disposizioni previste nella propria Circolare n. 17/2010 che prevede le possibili forme di consegna del Segnale e che, salvo modifiche dovute a sviluppi di carattere tecnologico, può considerarsi estesa anche all'Invito in oggetto. Detta circolare testualmente prevede: *"Le modalità di accesso al segnale attualmente previste sono le seguenti: collegamento all'OB Van presso la sede degli eventi, prolungamento via fibra, invio dei dati di ricezione satellitare, trasferimento via FTP o consegna di registrazioni su supporti audio video";*

*- chiarire se per "accesso al segnale" si intende sempre accesso all'intero Segnale della partita, anche nel caso in cui il Licenziatario sia titolare di un diritto di utilizzo che non corrisponde alla trasmissione dell'intera partita, come nel caso del Pacchetto 3, per il diritto highlights delle immagini delle partite delle Squadre Non Gold; in altre parole, si chiede di confermare che in tale caso il Licenziatario abbia il diritto di accedere all'intero segnale della partita, pagando però solo un accesso per utilizzo highlights e potendosi confezionare in autonomia il proprio highlight;*

in proposito, la Lega conferma che, nell'ipotesi sopra indicata, il Licenziatario ha diritto di accedere all'intero Segnale della Gara dal quale potrà estrarre le Immagini Salienti di proprio interesse, dovendo corrispondere il prezzo di accesso all'evento per Immagini Salienti previsto all'Allegato 9, 3) a) dell'Invito;

*- confermare se ai sensi dell'art.6.4.1 lettera i) dell'Invito anche le riprese effettuate con le telecamere e di integrazione siano di proprietà della LNP Serie A. In caso affermativo, si chiede di confermare che nei casi in cui un Licenziatario che avesse ripreso con una telecamera di integrazione immagini particolari e non presenti sul segnale multilaterale (come, ad esempio, quelle di un pugno di un giocatore ad un altro) e mostrasse le relative immagini al pubblico a casa in diretta e con vari replay, debba in ogni caso garantire accesso a tali immagini anche agli altri Licenziatari che*

*ne facciano richiesta alla LNP Serie A, non potendo costui vantare diritti di proprietà esclusiva su tali riprese;*

in proposito la Lega conferma la previsione contenuta nell'Invito in forza della quale tutte le immagini audiovisive realizzate in relazione agli Eventi, nessuna esclusa, sono di proprietà della Lega, e quindi spettano alla Lega anche le immagini riprese con una telecamera di integrazione e non presenti nel Segnale multilaterale;

*- chiarire se ai sensi dell'art. 6.1.3 lettera c), terzo sottoparagrafo, dell'Invito l'attuale prassi di collegarsi con lo Studio Sisal Matchpoint per verificare le quote delle scommesse nei minuti precedenti la partita, l'intervallo e nel post partita sia o meno considerata una "interazione";*

in proposito, la Lega ritiene che sia da qualificarsi come un'interazione non consentita quella avente ad oggetto la comunicazione delle quote e/o la raccolta delle scommesse effettuata mentre è in corso di svolgimento la partita .

*- chiarire che ai sensi dell'art. 6.1.4 lettera d) dell'Invito le grafiche non possano contenere loghi "brandizzati" e/o "watermark", quanto meno non per tutta la durata della partita;*

in proposito la Lega precisa che le grafiche conterranno i loghi brandizzati secondo quanto previsto all'art. 6.1.4 lett. a), b) e c) dell'Invito, non per l'intera durata della partita. Inoltre le grafiche conterranno il watermark che sarà limitato al marchio della Lega senza abbinamenti commerciali e che potrà essere sovraimpresso anche per l'intera durata della Gara;

*- confermare che il Segnale che verrà distribuito sarà "graficato" e/o "teletitolato" senza ulteriori costi di produzione a carico del Licenziatario;*

sul punto la Lega conferma che il Segnale che verrà distribuito sarà "graficato" e/o "teletitolato" senza ulteriori costi di produzione a carico del Licenziatario;

*- confermare che nel caso in cui il Licenziatario paghi il relativo accesso al Segnale per la diretta su DTT pay non debba pagare nuovamente l'accesso per ritrasmetterne in differita la replica sulla medesima piattaforma DTT pay, mentre invece dovrebbe pagare un ulteriore accesso al segnale per la medesima partita solo se utilizzata su altre piattaforme di trasmissione (es. web, lptv, ecc.)."*

In proposito, per quanto concerne la ritrasmissione in Differita della Replica su Piattaforma Digitale Terrestre a Pagamento in forma codificata, la Lega conferma che il Licenziatario titolato alla trasmissione in Diretta dell'Evento su una determinata Piattaforma deve sempre corrispondere il prezzo di accesso riferito a tale Diretta, mentre non è tenuto a effettuare un secondo pagamento riferito alla differita sulla stessa Piattaforma, sempre che il diritto alla Differita formi oggetto del Pacchetto acquisito.

Per quanto concerne invece la ritrasmissione su altre Piattaforme (es. Web, IPTV, ecc.) la Lega conferma che dovrà essere pagato il prezzo di accesso al Segnale solo se il Pacchetto assegnato contempla tale possibilità di utilizzo/sfruttamento e il Licenziatario non abbia rinunciato all'esercizio di tale diritto di ritrasmissione all'atto della propria offerta.

\* \* \*

## INTERMEDIARIO INDIPENDENTE

“Con riferimento al Decreto Melandri e all'Invito (ex plurimis art.4.7.2) si osserva che - soprattutto quando il Licenziatario è l'Intermediario Indipendente - non è previsto un termine entro cui l'Intermediario Indipendente sia "tenuto a sub concedere in licenza i Diritti Audiovisivi". Tale lacuna fa sì che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6.3.1 dell'Invito, la Lega Serie A possa reagire ad una incapacità o ad una non volontà di sub licenziare i diritti acquisiti dall'Intermediario Indipendente, solo quindici giorni prima della data prevista dal primo Evento oggetto di acquisizione. Quanto precede, oltre ad apparire in contrasto con l'articolo 7.2 del Decreto Melandri ove si prevede che "l'organizzatore della competizione è tenuto a procedere all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data di inizio della competizione", rende inefficace ogni eventuale successiva trattativa privata per l'aggiudicazione dei diritti audiovisivi non esercitati dall'intermediario indipendente. Esiste, dunque, il rischio di una non adeguata, efficace e tempestiva reazione a comportamenti ostruzionistici tesi a sottrarre dal mercato uno o più pacchetti. In relazione a quanto precede, si richiede di meglio chiarire la problematica evidenziata, se del caso anche integrando l'Invito nei seguenti termini: **(i)** che l'eventuale aggiudicazione di un pacchetto da parte di un Intermediario Indipendente comporti, sempre in ogni caso, a carico di tale soggetto l'obbligo di sub-licenza dei relativi diritti audiovisivi entro un termine determinato, non inferiore ad almeno sei mesi antecedenti l'inizio della competizione interessata, decorsi inutilmente i quali i diritti tornino in capo alla Lega Serie A; **(ii)** richiedere, quale requisito ulteriore di partecipazione per gli Intermediari Indipendenti, la presentazione di un piano industriale dal quale risulti l'impegno alla sub licenza per ciascuno dei pacchetti per i quali l'intermediario indipendente presenti offerta; e **(iii)** meglio precisare i concetti di "modalità eque, trasparenti e non discriminatorie" di cui all'art. 4.7.2 dell'Invito, al dichiarato fine di evitare possibili intenti speculativi, ostruzionistici e/o discriminatori in danno degli operatori della comunicazione, in particolare chiarendo, tra l'altro e a titolo esemplificativo, se: (a) l'Intermediario Indipendente possa sub-concedere i diritti a corrispettivi inferiori rispetto a quelli a cui questi gli sono offerti dalla Lega; (b) l'Intermediario Indipendente sia tenuto a dare preventiva pubblicità alle modalità, ai prezzi minimi, ai tempi di svolgimento delle attività dirette alla stipula di contratti di sub-licenza; (c) l'Intermediario Indipendente possa dare luogo a trattative private, ed in caso positivo se queste possano essere avviate soltanto successivamente all'esperimento di un procedimento pubblico di selezione dei sub-licenziatari; (d) il procedimento pubblico di selezione dei sub-licenziatari debba essere unico per tutte le piattaforme, qualora un medesimo Intermediario Indipendente risulti licenziatario di una pluralità di pacchetti, per piattaforme differenti; (e) l'Intermediario Indipendente sia tenuto ad adottare, nei suoi rapporti con gli aventi causa, le medesime condizioni contrattuali previste dall'Invito, in particolare per quanto riguarda le modalità di esercizio dei diritti oggetto di licenza, il confezionamento dei prodotti editoriali, ecc..”

A tal proposito la Lega ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono.

Preliminarmente, si osserva che il § 4.7.2 dell'attuale Invito è del tutto identico a quello contenuto nell'Invito a Presentare Offerte per il Campionato di calcio di Serie A per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti in data 10 luglio

2009, già oggetto di chiarimenti da parte dell'organizzatore della competizione su analoga richiesta, forniti pubblicamente nel corso di tale procedura competitiva.

Sul punto, come già in precedenza chiarito, occorre ribadire che la Lega non può imporre condizioni e tempistiche di sub-licenza all'Intermediario Indipendente assegnatario di uno più Pacchetti, il quale, in ogni caso, in coerenza con i principi che ispirano l'operato della Lega medesima in relazione alla vendita centralizzata dei Diritti Audiovisivi, deve tuttavia intendersi obbligato al rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione imposti dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, con conseguente censura di eventuali comportamenti ostruzionistici.

D'altronde, il testo dell'§ 4.7.2. dell'Invito risulta oggettivamente chiaro.

Inoltre, preme attirare l'attenzione degli Operatori della Comunicazione su quanto segue.

*Il citato Decreto definisce l'intermediario indipendente come "il soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi".*

Attesa l'assoluta ed inderogabile indipendenza dell'Intermediario Indipendente dagli Operatori della Comunicazione e dalla stessa Lega, ogni preoccupazione relativa all'eventuale attività ostruzionistica nei confronti degli Operatori della Comunicazione da parte dello stesso risulta infondata a priori, in quanto, qualora posta in essere, danneggerebbe *in primis* lo stesso Intermediario che, al contrario, ha tutto l'interesse a sub licenziare i Diritti Audiovisivi con tempistiche tali da assicurargli un positivo esito delle assegnazioni.

Peraltro, le Linee Guida, oltre a recepire la definizione di Intermediario Indipendente di cui al Decreto, al § 35 stabiliscono che: *"[L'] intermediario indipendente deve, inoltre, possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti audiovisivi, in particolare sulla base di un proprio management esperto di tale mercato nazionale, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione.*

In tal senso, il § 4.1.2 dell'Invito prevede che: *"Sono inoltre ammessi a partecipare alla procedura di assegnazione dei Pacchetti gli intermediari indipendenti in possesso dei seguenti requisiti:*

- *assenza di situazioni di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), ovvero situazione di controllo analogo, rispetto a operatori della comunicazione, alla Lega Calcio Serie A e alle Società Sportive; e*
- *comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti audiovisivi, in particolare sulla base di un proprio management esperto di*

*tale mercato nazionale, e dotazione dei mezzi e dell'organizzazione mediamente necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione."*

Da ultimo, l'allegato 11 dell'Invito (Fac simile presentazione offerta) prevede espressamente che se l'offerente è un Intermediario Indipendente, lo stesso debba allegare all'offerta *"documentazione comprovante pregressa capacità nel settore della distribuzione nazionale di diritti audiovisivi"*.

Ciò premesso, anche *"richiedere, quale requisito ulteriore di partecipazione per gli Intermediari Indipendenti, la presentazione di un piano industriale dal quale risulti l'impegno alla sub licenza per ciascuno dei pacchetti per i quali l'intermediario indipendente presenti offerta"* [cfr. *sub (ii) supra*] risulta evidentemente inappropriato oltre che inutile e discriminatorio rispetto agli Operatori della Comunicazione, che non sono tenuti a presentare analogo piano industriale riferito ai propri programmi di sfruttamento dei diritti.

In conclusione, indipendenza e documentate capacità nel settore dell'Intermediario Indipendente, unitamente all'obbligo su di esso gravante di osservanza dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione imposti dal Decreto, risultano assorbire tutte le richieste di chiarimenti sul punto nonché le richieste di integrazione del testo dell'Invito atteso che, per l'appunto, ogni esigenza di tutela manifestata nella richiesta di cui sopra trova ampia soddisfazione, prima che nei suddetti chiarimenti, nelle previsioni del citato Decreto, delle Linee Guida e dell'Invito.

\* \* \*

## **ESCLUSIVA MERCEOLOGICA**

*"Con riferimento al disposto di cui all'art.6.1.3 lett. c) primo paragrafo dell'Invito, relativo alla cd. esclusiva merceologica, si chiedono chiarimenti in ordine alla genericità della previsione. Si ritiene, al riguardo, che la limitazione imposta al Licenziatario di non poter far sponsorizzare la comunicazione degli Eventi da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di sponsor ufficiali della Competizione o della LNP Serie A sia generica e troppo ampia. Andrebbe pertanto meglio definita, prevedendo la specificazione di adeguati e ragionevoli parametri valutativi e adeguati frangenti temporali entro i quali rendere edotto il Licenziatario, di stagione in stagione, dei relativi limiti.*

*Ciò, in ragione del fatto che l'entità dell'investimento previsto per l'acquisizione di uno o più pacchetti rende necessaria una adeguata pianificazione in termine di ritorni, anche di natura pubblicitaria, attesi dall'acquirente. L'eccessiva indeterminatezza della limitazione merceologica, unitamente al non definito termine di preventiva comunicazione della stessa, ostacola in maniera sostanziale ogni possibile pianificazione industriale e/o commerciale."*

A tal proposito la Lega ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono.

Preliminarmente, si osserva che il § 6.1.3 c) dell'attuale Invito è sostanzialmente identico nella sua formulazione a quello contenuto al § 6.1.3 d) nell'Invito a Presentare Offerte per il Campionato di calcio di Serie A per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti in data 10 luglio 2009 già oggetto di chiarimenti da

parte dell'organizzatore della competizione su analoga richiesta, forniti pubblicamente nel corso di tale procedura competitiva.

Ciò premesso, si osserva che la disciplina di cui al primo paragrafo dell'art. 6.1.3. lett.c) è dettagliata, precisa ed inequivocabile laddove specifica, senza possibilità di fraintendimento alcuno, il diritto per il Licenziatario di abbinare ai Prodotti Audiovisivi le proprie iniziative pubblicitarie purché le comunicazioni al pubblico non siano sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di sponsor ufficiali della Competizione o della Lega, quali sono lo sponsor del campionato e il fornitore del pallone ufficiale.

La Lega, come già evidenziato nell'ambito delle procedure competitive esperite nel 2009, intende comunicare agli interessati con congruo anticipo rispetto all'inizio del Campionato i nominativi degli sponsor ufficiali del campionato di Serie A e della stessa Lega unitamente all'indicazione delle rispettive classi merceologiche.

\* \* \*

## **MODIFICHE NORMATIVE E/O REGOLAMENTARI**

*“Con riferimento al disposto di cui all'art. 6.3.5 dell'Invito, risulta troppo indeterminato e generico l'obbligo posto a carico del Licenziatario di esercitare i diritti assegnati in conformità con ogni presente e/o futura disposizione normativa, regolamentare ecc. che dovesse essere emanata dalla Lega Serie A e/o dalle altre competenti Autorità di settore. Si richiede, pertanto, di valutare quanto meno l'attenuazione di tale previsione, con l'inserimento della previsione di una possibilità di rinegoziazione in buona fede dei corrispettivi dovuti dal Licenziatario per il caso di modifiche che possano incidere in maniera sostanziale sul valore dei diritti assegnati”.*

A tal proposito la Lega ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono.

Preliminarmente, si osserva che il § 6.3.5 dell'attuale Invito è sostanzialmente identico nella sua formulazione a quello contenuto al § 6.4.6 nell'Invito a Presentare Offerte per il Campionato di calcio di Serie A per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti in data 10 luglio 2009 già oggetto di chiarimenti da parte dell'organizzatore della competizione su analoga richiesta, forniti pubblicamente nel corso di tale procedura competitiva.

L'unica differenza attiene alla integrazione del II cpv [i.e. secondo trattino (-)] con la previsione che segue: *“Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 9/08 è fatto divieto al Licenziatario di sublicenziare a terzi e comunque consentire loro l'esercizio dei Diritti Audiovisivi ed è fatto obbligo allo stesso di imporre agli utilizzatori finali dei Prodotti Audiovisivi (Utenti Domestici e Pubblici Esercizi) il divieto di far uso dei Prodotti Audiovisivi per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli eventi, salvo che tali attività non siano espressamente previste nel Pacchetto licenziato, in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti”.*

Le disposizioni di cui al § 6.3.5 dell'Invito sono comunque dettagliate e precise nella individuazione dei precetti da osservare da parte del Licenziatario e non lasciano dubbi conseguenti a indeterminatezza o genericità. Il principio che il Licenziatario debba rispettare norme, anche di

futura emanazione, è di assoluta ordinarietà ed è consolidato anche nei precedenti inviti a presentare offerte editi dalla Lega Nazionale Professionisti prima, e dalla Lega poi.

Quanto, all'ipotesi di incidenza *"in maniera sostanziale sul valore dei diritti assegnati"*, da parte di interventi legislativi o regolamentari, tale fattispecie, sebbene residuale ed improbabile, è stata oggetto di adeguata ponderazione in sede di redazione dell'Invito. Tuttavia, non si è ritenuto di dover inserire alcuna previsione specifica atteso che le conseguenze di una tale situazione sono, come noto, ampiamente disciplinate dall'Ordinamento giuridico nazionale.

\* \* \*

## **MODALITA' DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE**

*"Con riferimento al disposto di cui all'art. 6.4.1.lett b) terzo paragrafo dell'Invito, si ritiene che tale limitazione penalizzi eccessivamente la necessaria comunicazione promozionale delle piattaforme, soprattutto in determinate occasioni dell'anno. E' in effetti prassi del tutto consolidata che l'offerta a titolo oneroso di un prodotto o di un servizio (qualsiasi, non solo audiovisivo) sia incentivata da un accesso temporalmente limitato degli utenti a titolo gratuito o, quanto meno, all'interno di un più ampio pacchetto, nel cui prezzo di acquisto il prodotto calcio possa essere percepito come offerto in omaggio all'utente.*

*Suggeriamo pertanto il seguente chiarimento:*

*"In relazione all'obbligo di cui all'art. 6.4.1, lettera b), terzo paragrafo, va precisato che sono ammesse offerte promozionali che, come d'uso, prevedano incentivi iniziali caratterizzati da totale o parziale gratuità dei corrispettivi, fermo restando che il servizio sia effettivamente erogato a titolo oneroso e che il corrispettivo richiesto agli utenti, complessivamente considerato, sia conforme ai valori di mercato e comunque la relativa offerta degli Eventi oggetto di licenza venga effettuata all'interno di un più ampio pacchetto, benché nel cui prezzo di acquisto il prodotto calcio possa essere percepito dagli utenti come offerto in omaggio"*

*In considerazione di quanto precede, ove non si reputasse di aderire alla suddetta proposta di emendamento, si chiede quanto meno di chiarire espressamente e inequivocabilmente se siano o meno ammesse ai sensi dell'Invito modalità comunicative del seguente tenore o similari:*

- "Regalati [inserendo ad esempio il nome della piattaforma del Licenziatario et similia] e [ la predetta Piattaforma et similia] ti regala il Calcio";*
- "Abbonati a ... e riceverai in omaggio per... mesi il meglio del calcio della Serie A";*
- "Entra nel esclusivo Club di ... e troverai incluso nel prezzo anche il grande calcio della Serie A", ecc.."*

A tal proposito la Lega ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono.

Preliminarmente, si osserva che il § 6.4.1 b) (terzo paragrafo) dell'attuale Invito è sostanzialmente identico nella sua formulazione a quello contenuto al § 6.5.1 b) - (ii) nell'Invito a Presentare Offerte per il Campionato di calcio di Serie A per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti in data 10 luglio 2009 già oggetto di chiarimenti da parte dell'organizzatore della competizione su analoga richiesta, forniti pubblicamente nel corso di tale procedura competitiva.

Come già espresso con i chiarimenti forniti nell'ambito delle procedure competitive esperite nel 2009, la Lega conferma, anche in relazione all'attuale Invito, l'esistenza di un divieto, a carico del Licenziatario, di promuovere al pubblico il proprio servizio presentandolo con formule che mettano in dubbio la sua natura di servizio fornito a titolo oneroso e, quindi, con esclusione, anche in sede promozionale, di aggettivi quali "gratuito", "gratis" e similari.

In altre parole, il principio alla base della disposizione in questione è la visione dei Diritti Audiovisivi, oggetto delle assegnazioni di cui all' Invito, non debba essere percepito dall'Utente come offerto in omaggio *et similia*.

La chiarezza del § 6.4.1 b) (terzo paragrafo) esclude in radice una modifica dell'Invito con l'inserimento della specificazione sopra suggerita.

Nondimeno, ci permettiamo di segnalare che, oltre che imposto dal divieto di cui al § 6.4.1 b) (terzo paragrafo) dell'Invito, costituisce interesse dei Licenziatari adottare, nelle comunicazioni commerciali, un lessico adeguato che rispecchi pienamente l'onerosità del servizio offerto al fine di non incorrere in censure dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ("AGCM") in applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 ("Codice del Consumo").

Ai sensi del Codice del Consumo e della costante prassi applicativa dell'AGCM "il professionista", nel caso di specie l'operatore della comunicazione, deve fornire ai consumatori in modo veritiero e completo tutte le informazioni essenziali relative alla propria offerta.

Ciò premesso, preme attirare l'attenzione degli Operatori della Comunicazione sulla circostanza che proprio i *claims* sopra ipotizzati, sono stati oggetto di valutazione da parte dell'AGCM che ne ha accertato la non conformità con la normativa vigente (cfr. Provv. AGCM- PS/6863 del 24 maggio 2010; Provv. AGCM PI/4330 del 25 marzo 2004)

Tanto premesso la scrivente Lega ribadisce, anche nell'interesse dei consumatori, il divieto per gli Operatori della Comunicazione di utilizzare aggettivi quali "gratuito", "gratis", "regalo" e similari nelle comunicazioni pubblicitarie relative all'offerta al pubblico dei Prodotti Audiovisivi oggetto dell'Invito.

\* \* \*

## **GEO BLOCKING DEI SITI MOBILE DEL LICENZIATARIO**

*"Si prega di meglio chiarire se sia ammesso che gli Utenti del Licenziatario, regolarmente abbonati alla relativa Piattaforma del Licenziatario e, quindi, muniti dell'apposito codice identificativo, possano beneficiare degli Eventi su propri dispositivi mobili (come, a titolo esemplificativo, tablet e/o smart phone) anche quando siano all'estero, nonostante l'obbligo imposto al Licenziatario di adottare il cd. geo blocking."*

A tal proposito la Lega ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono.

L'Invito ha per oggetto pacchetti esclusivi per il mercato italiano e, dunque, la visione dei Diritti Audiovisivi ivi contenuti è consentita nel solo territorio italiano.

Gli Utenti del Licenziatario possono beneficiare degli Eventi su propri dispositivi mobili anche quando sono all'estero, purché siano regolarmente

abbonati alla relativa Piattaforma dello stesso e, quindi, muniti dell'apposito codice identificativo al quale siano opportunamente associati i dispositivi e sia limitato ad un solo flusso video contemporaneo per singola utenza.

Tale possibilità si ricava dalla tolleranza al c.d. "roaming" tra Operatori che il § 6.1.7, ultimo capoverso, dell'Invito impone ai Licenziatari italiani nel caso opposto (Utenti che sul territorio italiano possano accedere alle trasmissioni effettuate da terzi all'estero per effetto di roaming), e che trova ovviamente applicazione anche a favore dei Licenziatari italiani.

\* \* \*

## **MODALITA' DI ESERCIZIO IN BUONA FEDE DEI DIRITTI DI PRECEDENZA NELLE SCELTE PREVISTE NEI PACCHETTI**

*"Con riferimento ai diritti conferiti ai Licenziatari dei vari Pacchetti secondo le rispettive priorità di scelta, così come indicate nei relativi Pacchetti (ossia, di prima, seconda, terza scelta, ecc.), si prega di chiarire e meglio specificare che viene comunque fatto espresso obbligo ad ogni Licenziatario di esercitare i propri diritti di priorità in assoluta buona fede e senza intenti ostruzionistici verso i titolari dei medesimi diritti di rango successivo, avocandosi la LNP Serie A la facoltà di sanzionare e intervenire indicando le concrete modalità di esercizio dei medesimi, in caso di comprovato esercizio arbitrario da parte del relativo Licenziatario e/o comunque in assenza di concrete e oggettive esigenze".*

A tal proposito la Lega ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono, sebbene tematica analoga sia già stata oggetto di chiarimenti, forniti pubblicamente da parte dell'organizzatore della competizione, nel corso della competitiva svolta ai sensi dell'Invito a Presentare Offerte per il Campionato di calcio di Serie A per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti in data 10 luglio 2009.

Risulta di indubbia evidenza che non è consentito ai Licenziatari di esercitare in mala fede e tanto più con finalità ostruzionistiche i propri diritti di scelta che, peraltro, sono dettagliatamente regolati nella descrizione dei vari Pacchetti di cui agli allegati dell'Invito relativamente a Integrazioni e Interviste.

A titolo esemplificativo si riporta quanto prevedono a proposito delle Interviste "nel post gara degli eventi in contemporanea" di cui agli allegati 1, 3 e 4 dell'Invito relativamente agli omonimi pacchetti:

a) Pacchetto 1:

*"diritto a effettuare Interviste in Diretta, nella postazione Area Privilegiata, a partire dalle h. 17.00 per le Gare con inizio alle h. 15.00 e comunque non prima che siano trascorse 2 ore dall'orario di inizio della Gara. Durata complessiva della fascia: primi 30 minuti. Durata massima singola intervista: 7 minuti (Diritto di prima scelta di 6 allenatori tra tutti i campi)",*

b) Pacchetto 3:

*"diritto a effettuare Interviste in Diretta, nella postazione Area Privilegiata, a partire dalle h. 17.00 per le Gare con inizio alle h. 15.00 e*

*comunque non prima che siano trascorse 2 ore dall'orario di inizio della Gara. Durata complessiva della fascia: primi 30 minuti. Durata massima singola intervista: 7 minuti (Prima scelta di un allenatore tra quelli non scelti dal Licenziatario del Pacchetto 1); e*

*diritto a effettuare Interviste in Diretta, nella postazione Area Privilegiata. Durata complessiva della fascia: secondi 30 minuti, ovvero dalle h. 17.30 alle 18.00 nel caso di Gare con inizio alle 15.00. Durata massima della singola intervista: 7 minuti (Prima scelta di un allenatore tra quelli inizialmente scelti dal Licenziatario del Pacchetto 1)",*

c) Pacchetto 4:

*"diritto a effettuare Interviste in Diretta, nella postazione Area Privilegiata, a partire dalle h. 17.00 per le Gare con inizio alle h. 15.00 e comunque non prima che siano trascorse 2 ore dall'orario di inizio della Gara. Durata complessiva della fascia: primi 30 minuti. Durata massima singola intervista: 7 minuti"; (Solo per gli Eventi Silver Esclusivi: prima scelta di un allenatore tra quelli non scelti dal Licenziatario del Pacchetto1); e,*

*"diritto a effettuare Interviste in Diretta, nella postazione Area Privilegiata. Durata complessiva della fascia: secondi 30 minuti, ovvero dalle h. 17.30 alle 18.00 nel caso di Gare con inizio alle 15.00. Durata massima della singola intervista: 7 minuti" (Solo per gli Eventi Silver Esclusivi: prima scelta di un allenatore tra quelli inizialmente scelti dal Licenziatario del Pacchetto 1).*

Come già espresso con i chiarimenti forniti nell'ambito delle procedure competitive esperite nel 2009, la fascia in cui vige tale diritto di prima scelta, quanto alle Interviste agli allenatori, dura 30 minuti, con inizio 10 minuti dopo il termine della gara, e ogni Intervista non può eccedere i sette minuti. Pertanto, l'allenatore che non fosse intervistato dal Licenziatario del Pacchetto 1, o rispetto al quale fosse esaurito il termine di sette minuti, è disponibile per gli altri Licenziatari senza necessità di attendere lo scadere del 30° minuto.

Tanto premesso, risulterà altresì evidente che l'assegnatario del Pacchetto 3 ha comunque diritto ad effettuare la prima intervista nel post-gara ad un allenatore non selezionato dall'assegnatario del Pacchetto 1 diritto spettante, per gli Eventi Silver Esclusivi, all'assegnatario del Pacchetto 4.

Ad ogni buon conto e come noto anche agli Operatori della Comunicazione, la Lega - da sempre - dispone ed utilizza puntualmente, qualora lo ritenga necessario, gli strumenti atti a concretamente reprimere i comportamenti arbitrari nell'esercizio dei diritti licenziati, a garanzia e tutela di tutti gli Operatori della Comunicazione.

\* \* \*

*"Si chiede inoltre di meglio chiarire il significato delle righe, così come indicate in parentesi (" : : : : :") poste accanto ai diritti nei vari Pacchetti, dove non sia invece indicato se il relativo diritto sia concesso in via esclusiva o con diritto di scelta prioritaria."*

A tal proposito la Lega ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono.

Le righe "barrate" mediante trattini, che sono poste accanto ai diritti nella descrizione dei vari pacchetti di cui agli allegati dell'Invito vogliono

significare che ove non sono indicate "esclusive" o "priorità di scelta" si tratta di diritti che, per loro natura, non prevedono né le une né le altre (es. Interviste in zona mista o in sala stampa; stand up in campo nel pre-partita; possibilità di grafica personalizzata).

\* \* \*

## **DIRITTI WEB E MOBILE NON ESCLUSIVI**

*“Si prega di chiarire se la seguente interpretazione è corretta.*

*Qualora il Licenziatario di un Pacchetto contenente - inter alia - anche i diritti non esclusivi web e mobile decidesse di non utilizzare i medesimi diritti e tanto meno di restituirli alla LNP Serie A (posto che la eventuale restituzione non darebbe comunque diritto ad una riduzione del corrispettivo globale) sarebbe comunque tenuto a corrispondere alla LNP Serie A anche i costi di accesso al segnale, così come previsto dal tariffario per tali diritti web e/o mobile? In caso affermativo, si prega di spiegare e motivare la ratio di una tale previsione, soprattutto e anche in considerazione della circostanza che l'eventuale restituzione alla LNP Serie A non darebbe invece diritto ad una riduzione di parte del corrispettivo globale pagato dal Licenziatario per il relativo Pacchetto”.*

A tal proposito la Lega evidenzia che l'interpretazione sopra indicata non è corretta.

Il disposto degli Allegati all'Invito numeri 1; 3 e 4, prevede infatti che *“Qualora il Licenziatario non intenda acquisire alcuno dei diritti di ritrasmissione [non esclusivi] per le Piattaforme [...] deve darne comunicazione alla Lega Calcio Serie A in sede di offerta. La suddetta eventuale rinuncia non comporta alcuna riduzione del corrispettivo da offrire ai sensi del paragrafo 2.2 dell'Invito.”*

Dunque, informata la Lega in sede di offerta dell'intenzione di non esercitare tali Diritti, il Licenziatario non sarà tenuto a corrispondere i prezzi di accesso al Segnale per le Piattaforme cui tali Diritti afferiscono.

Come si evince dall'Allegato 9 dell'Invito la previsione che pone l'obbligo per il Licenziatario di informare la Lega in merito all'esercizio di tali Diritti trae il suo fondamento, evidente, dal fatto che la stessa Lega ha la necessità di conoscere preventivamente quanti sono i soggetti che si riservano di esercitare i Diritti in questione, per addebitare a loro i relativi prezzi di accesso al Segnale.

\* \* \*

## **PACCHETTO NON ESCLUSIVO TV NAZIONALI (Allegato 8. PAG 52**

### **dell'Invito)**

*“Si richiede di confermare se è corretta la seguente interpretazione in relazione all'utilizzo delle immagini nelle fasce orarie di cui al punto i) terzo paragrafo: nella giornata di sabato si possono utilizzare le immagini delle partite del sabato stesso dopo le ore 23.00 e nella giornata di domenica non si possono utilizzare immagini delle gare del sabato se non dopo le 23.00 della domenica. Conseguentemente, risulterebbe un frangente*

*temporale durante il quale non si possono utilizzare le immagini delle gare del sabato, che andrebbe dalle ore 24.00 del sabato alle ore 23.00 della domenica, con ciò non consentendo più la trasmissione di [omissis] [programmi che facciano uso di tali immagini n.d.r.] la Domenica Mattina, mentre le TV locali avrebbero delle finestre specifiche alle 14.30. In caso affermativo, si prega di chiarire il motivo di una tale ingiustificata e discriminatoria restrizione.”*

In proposito la Lega evidenzia che nulla è stato modificato rispetto ai precedenti inviti.

Il divieto di utilizzare in chiaro le immagini delle gare del sabato nella finestra oraria ricompresa tra le h. 24.00 del sabato e le h 23.00 della domenica ha fondamento nell'esigenza di rendere l'esercizio dei diritti non esclusivi in chiaro in ambito nazionale compatibile con il regime di esclusiva assicurato, sempre sul territorio nazionale, ai licenziatari del Pacchetto 6.